

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA

TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 - Fax 06.66398238

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico e delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli il 25 aprile 2001, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per:
(*barrare la casella interessata*)

servizio di cooperazione missionaria tra le Chiese

servizio di assistenza pastorale a immigrati

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, vista la richiesta presentata del Vescovo di _____ (allegato 1), e avuto il consenso dell'interessato (allegato 2), accoglie il presbitero _____ per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni tre, rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo, sino al massimo complessivo di nove anni.
2. Il presbitero:
 - inviato per il servizio di cooperazione missionaria, ha provveduto ad acquisire la formazione adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario Missionario di Verona (C.U.M.) o presso altra istituzione, come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (allegato 3);
 - incaricato del servizio di assistenza spirituale agli immigrati, ha ottenuto dalla Commissione Episcopale della C.E.I. per le migrazioni il prescritto titolo abilitante (allegato 4).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella richiesta presentata dal Vescovo della Chiesa che manda, affida al presbitero il seguente servizio:

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'esplicitamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente *Convenzione*, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Ogni due anni egli ha diritto di trascorre un periodo di vacanza della durata di due mesi nella sua Chiesa d'origine per riprendere i rapporti personali e per rinsaldare i vincoli di comunione ecclesiale.
3. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. La diocesi che accoglie valorizza, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell'art. 1, § 1.

Art. 7

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali: le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

Art. 8

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. La *Convenzione* ha la durata di tre anni a decorrere dalla data segnata in calce.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della *Convenzione* il Vescovo della Chiesa che manda, il Vescovo della Chiesa che accoglie e il presbitero interessato possono concordare il rinnovo della presente *Convenzione*.

La presente *Convenzione* decorre dal _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____ .

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____ .

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegati:

- 1 - Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie.
- 2 - Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
- 3 - Attestato di formazione.
- 4 - Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale della C.E.I. per le migrazioni, ai sensi dell'art. 1, § 1, lett. m), del *Testo unico delle norme relative al sostentamento del clero*.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 gennaio 2003 *ad experimentum* per tre anni.